



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 14450 del 9.11.2007, registrato dal competente organo di controllo il 19.11.2007 al n. 27750, predisposto in attuazione del comma 1074 della legge n° 296/2006, con il quale è stato emanato il bando pubblico finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza di master universitari da parte di giovani imprenditori agricoli e di coadiuvanti familiari di cui all'art. 230 bis c.c.;

VISTA la comunicazione della Commissione europea in data 8.1.2008 AGR 00262 con la quale sono state avanzate alcune osservazioni sul D.M. in parola e ne è stata richiesta la modifica in base alla nuova normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTO l'art. 15, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 358/3 del 16.12.2006;

RITENUTA l'opportunità di provvedere alla modifica del D.M. 14450 del 9.11.2007 al fine di recepire le osservazioni avanzate dalla Commissione europea in merito, in particolare, alle modalità di erogazione del contributo (art. 9);

DECRETA

Art. 1

(Tipologia delle borse di studio)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, al fine di promuovere un approccio innovativo alla formazione in agricoltura, rispondendo all'esigenza espressa dalle imprese giovanili di diffondere la cultura imprenditoriale quale motore per lo sviluppo e l'attuazione di progetti economicamente e socialmente sostenibili, intende concedere borse di studio per la frequenza di master universitari da parte di giovani imprenditori agricoli e di coadiuvanti familiari di cui all'art. 230 bis c.c.

Per aver diritto ad accedere alla borsa di studio il master frequentato dovrà essere scelto tra master attivati presso le facoltà di agraria, veterinaria ed economia di Istituti universitari italiani.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ogni borsa di studio avrà un importo massimo di € 15.000,00 e potrà coprire esclusivamente i costi espressamente previsti per l'iscrizione e la frequenza del master alle condizioni poste dall'istituto universitario che lo organizza.

Art. 2

(Risorse finanziarie)

L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle borse di studio di cui all'art. 1 è pari ad € 500.000,00.

Le suddette risorse potranno essere incrementate in relazione alle domande presentate ed alla reperibilità delle risorse finanziarie.

Art. 3

(Requisiti di ammissibilità)

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- Essere imprenditori agricoli o coadiuvanti nell'ambito di un'impresa agricola familiare di cui all'art. 230 bis c.c.;
- Avere un'età inferiore ai quarant'anni;
- Aver presentato domanda di ammissione alla frequenza di un master universitario, tra quelli individuati all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4

(Documentazione da presentare)

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. autocertificazione, rilasciata dal candidato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. aa, e bb, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3;
2. copia del documento di identità del richiedente;
3. copia della certificazione attestante l'eventuale attribuzione del numero di partita IVA e l'iscrizione al Registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A. competente;
4. certificazione INPS attestante l'iscrizione come coadiuvante nell'impresa agricola;
5. copia della domanda di ammissione alla frequenza del master.

Nella domanda dovranno, inoltre, essere indicati:

1. gli elementi identificativi del master prescelto (titolo, università che lo organizza, contenuti didattici, programma, durata,);
2. la data di presentazione della domanda presso il relativo istituto universitario;
3. l'ammontare dei costi del master per i quali si chiede il contributo.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

La domanda di ammissione al contributo, firmata dal richiedente in carta semplice e corredata della documentazione indicata nel precedente art. 4, dovrà essere inviata, a pena di esclusione,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

fermi restando i termini di presentazione indicati nel D.M. 14450 del 9.11.2007, con lettera raccomandata, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale - POSR V, via XX settembre 20, 00187 Roma.

Le domande già pervenute, alla data del presente decreto, in dipendenza del precedente bando di cui al D.M. 14450 del 9.11.2007 non dovranno essere ripresentate e saranno valutate secondo l'ordine di presentazione, anche rispetto alle nuove domande che perverranno in dipendenza del presente decreto.

Gli intestatari delle domande già pervenute in dipendenza del precedente bando di cui al D.M. 14450 del 9.11.2007 dovranno, comunque, confermare formalmente l'accettazione delle nuove condizioni previste dal presente decreto in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo: dovranno, inoltre, dichiarare di non aver sostenuto alcuna spesa per la quale si chiede il contributo, pena l'esclusione dalla possibilità di ricevere il contributo stesso.

Art. 6

(Istruttoria e valutazione)

L'accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3 e la valutazione delle domande sono demandati ad una Commissione appositamente nominata dal Mipaaf e composta da almeno tre membri.

Tale Commissione valuterà le domande anche con riferimento alle materie oggetto del master a cui il giovane intende partecipare, tenendo conto dell'attinenza delle stesse con l'eventuale attività imprenditoriale svolta dal giovane e con gli obiettivi della legge 441/98.

Sulla base delle proposte di ammissibilità espresse dalla Commissione il Mipaaf ammetterà al contributo le domande, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle stesse (a tal fine farà fede il timbro postale di spedizione), fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, e ne darà comunicazione ai candidati.

Successivamente ogni candidato, dopo aver ricevuto dall'Istituto universitario prescelto la comunicazione di ammissione al master, dovrà, entro cinque giorni dal ricevimento, inviarne copia, con lettera raccomandata, al Mipaaf, corredata (nel caso di beneficiario coadiuvante familiare) degli estremi necessari per effettuare il versamento, direttamente all'Istituto universitario, della quota di iscrizione al master.

Art. 7

(Spese ammissibili)

Saranno considerate ammissibili al contributo esclusivamente le spese espressamente previste per l'iscrizione e la frequenza del master alle condizioni poste dall'istituto universitario che lo organizza.

Art. 8

(Modalità di erogazione del contributo)

Il contributo verrà erogato direttamente dal Ministero all'Istituto universitario che eroga il master, fatta salva la disponibilità di cassa del Ministero, in relazione alle modalità di pagamento previste per la frequenza del master stesso.

Al termine del master il Mipaaf verificherà l'effettiva frequenza da parte dell'allievo (che dovrà essere certificata dall'Istituto universitario che ha erogato il master) e del superamento



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

dell'esame finale del master stesso, se previsto. In caso di mancata o parziale frequenza (meno del 70% delle giornate complessive previste) del master da parte dell'allievo, per motivi non imputabili a cause di forza maggiore (malattia, infortunio o ricovero ospedaliero certificati da struttura pubblica o privata convenzionata), l'amministrazione procederà al recupero del contributo erogato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, direttamente dal beneficiario del contributo stesso.

Art. 9 (Esenzione)

Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358/03 del 16.12.2006.

Art. 10 (Pubblicazione)

Sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it) e ne sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 11 (Entrata in vigore)

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Roma, lì 13/2/2008

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Serino